TORNIAMO A PARLARE DI SISTRI: LE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA PREVISTE DAL D.L. N.101/2013

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Era da diverso tempo che - per scelta editoriale - non ci occupavamo dell'argomento SISTRI; su cui tanto invece si è scritto e discusso negli anni passati, in tutti quei momenti in cui sembrava che stesse per partire… ed invece alla fine interveniva sempre una proroga (doverosa, perché il sistema comunque presentava delle evidenti difficoltà di operatività, che probabilmente non sono state a tutt'oggi ancora superate…). Una "favola" che ormai è dal 2010 che ci viene raccontata, e che forse (il "forse" è comunque d'obbligo, visto i precedenti) questa volta sta per trovare un suo finale (se "lieto" sarà però tutto da verificare…).

Con il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101 (recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" pubblicato in G.U Serie Generale n. 204 del 31 agosto 2013) è stata, infatti, disposta l'annunciata semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e sono stati confermati i termini di partenza dell'operatività del SISTRI che erano stati già indicati in un precedente provvedimento.

In realtà, attualmente, l'unica "semplificazione" effettivamente disposta e formulata è quella che riguarda i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. L'obbligo – a differenza di come era in passato – è ora limitato ai soli operatori che producono e gestiscono rifiuti pericolosi.

L'art. 11, comma 1, del D.L. n. 101/2013 infatti dispone che: "*Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i* ***produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.***"

In forza di quanto disposto dall'art. 188 ter, comma 4, D.Lgs. n. 152/06 (previsto dal D.Lgs. n. 205/2010), restano comunque obbligati ad aderire al SISTRI anche **i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania.**

Per tutti gli altri l'adesione al SISTRI **diviene una mera facoltà da esercitarsi su base volontaria.**
Ci si riserva, comunque, la possibilità di individuare con decreto ministeriale – nell'ambito degli enti o imprese che effettuano attività di trattamento dei rifiuti – ulteriori categorie di soggetti a cui sia necessario estendere il SISTRI (così comma 4, art. 11, D.L. n. 101/2013).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Da notare che per "**nuovi produttori**" si intendono tutti coloro che abbiano effettuato operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti prodotti da un produttore iniziale. Il decreto legge in parola, con il comma 12 dell'art. 11, ha infatti aggiunto alla definizione di "produttore di rifiuti" di cui all'art. 183, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 152/06 proprio il termine "nuovi produttori" (che, sostanzialmente, si riferisce a tutti quelli che fino ad ora sono stati comunemente indicati come "produttori secondari"); e dunque tale definizione risulta oggi così formulata: *"produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)*".

Si prevede, dunque, un avvio scaglionato dell'operatività del SISTRI con riferimento ai nuovi soggetti coinvolti:

- per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al **1° ottobre 2013;**

- per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania, il termine iniziale di operatività è fissato al **3 marzo 2014**, "*fatto salvo quanto disposto dal comma 8* "del decreto legge in esame (che prevede uno spostamento, di non oltre sei mesi dalla data del 3 marzo 2014, dell'applicazione in prima battuta delle semplificazioni al Sistema previste dal precedente comma 7 dell'art. 11 cit. che devono essere adottate con decreto ministeriale, e a cui dunque si potrebbe collegare anche un analogo spostamento dell'inizio dell'operatività del SISTRI per i sopraindicati soggetti)**.**

Un chiarimento, forse, sarebbe opportuno - in vista dei diversi termini di avvio dell'operatività del Sistema relativamente ai soggetti coinvolti - in merito a chi si debba intendere per "*enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi* ***a titolo professionale***"; e cioè, se riguardi solo i trasportatori di rifiuti prodotti da terzi o anche chi produce e poi raccoglie e trasporta da sé i proprio rifiuti pericolosi (per i quali, dunque, il termine iniziale dell'operatività del SISTRI scatterebbe il 1° ottobre 2013 insieme a tutti gli altri gestori indicati dalla norma).

Da parte nostra ricordiamo come su questa questione, in tempi passati, si sia già espressa la Corte di Giustizia UE, ritenendo che: "***la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale*** *… si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi,* ***ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

trasportatori, nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti" (cit. Corte di Giustizia delle Comunità Europee - sentenza del 9 giugno 2005, causa C-270/03).

Si prevede, ad ogni modo, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si proceda periodicamente alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria - anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti e delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza. Le semplificazioni saranno adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale (istituita sotto il Governo Monti con il c.d. Decreto Sviluppo 2012 del 15 giugno 2012) .

Viene soppresso il "Comitato di vigilanza e controllo", con l'abrogazione dell'art. 27 del D.M. n. 52/2011. Contemporaneamente si prevede che venga costituito presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente un "Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI" (senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato).

Sotto il profilo sanzionatorio, si dispone che le sanzioni per le violazioni di cui all'art. 260-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 **quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte** (da riferirsi poi anche a quanto sanzionato al comma 4 per i rifiuti pericolosi), a quelle di cui al comma 5 (**inadempienti agli ulteriori obblighi**) e a quelle di cui al comma 7 primo periodo (**omissione di accompagnamento della copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE durante il trasporto**), commesse ***fino al 31 marzo 2014*** dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e ***fino al 30 settembre 2014*** dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, **sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.**
Riteniamo, dunque, che per le altre ipostesi previste e sanzionate sempre dall'art. 260 bis cit. (come, ad esempio: la completa omissione della compilazione del registro cronologico e della scheda Sistri – Area Movimentazione, o l'alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologi accessori al Sistema, o in caso di certificato di analisi falso, etc.), non si possa beneficiare, invece, di questa concessione di tre violazioni.

Ricordiamo che il presente decreto legge n. 101/2012 (che riportiamo in calce) è entrato in vigore il 1° settembre 2013. Tuttavia esso dovrà poi essere convertito in legge e, dunque, (come spesso accade) potrebbero intervenire ulteriori modifiche anche in merito alle disposizioni sul SISTRI.

Valentina Vattani

Pubblicato il 2 settembre 2013

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (G.U. Serie Generale n. 204 del 31-8-2013)

Art. 11

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.".

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1° ottobre 2013.

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante "Termini di riavvio progressivo del SISTRI", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.

7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi"

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.

10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "(nuovo produttore)".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)